



COMUNE DI RAGALNA

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 16.07.2021

**Oggetto: Disposizioni per la raccolta differenziata.
Divieto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti.**

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare:

- l'art. 205 che dispone l'attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- l'art. 198 che demanda ai Comuni la disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
- l'art. 4 della L.R. 9/2010 che regolamenta l'esercizio delle funzioni dei Comuni di cui all'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'art. 192 che dispone i divieti di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, e di conseguenti provvedimenti ordinatori di competenza del sindaco per le disposizioni in materia di rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e dal ripristino dello stato dei luoghi, oltre al recupero delle spese in danno;

Considerato che

- la corretta gestione ambientale dei rifiuti e il recupero di materiali finalizzati al riciclaggio costituiscono un prioritario obiettivo dell'Amministrazione Comunale, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;
- che il comune di Ragalna ha il compito di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente ed al territorio.

Visto il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale, che persegue prioritariamente l'obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti e che al comma 3 dell'art. 226 stabilisce: "*possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'art. 9 della Direttiva 94/62/CF, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/10/1994*"

Visto il D.L. n. 2/2012 -convertito nella legge n. 28/2012 e in particolare l'art. 2, recante "*disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente*";

Considerato che:

- ai sensi della legge 123/08, le pubbliche Amministrazioni hanno, in base alla normativa vigente, l'obbligo in generale di predisporre piani e programmi di prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti ed a tal fine devono svolgere azioni volte all'introduzione di sistemi che consentano il massimo recupero e riciclo dei rifiuti;

- relativamente alla raccolta della frazione organica, (i rifiuti provenienti da cucine e mense) conferiti in sacchi neri o non trasparenti e non biodegradabili compostabili, comporta gravi anomalie alla frazione organica raccolta con rischio di mancata accettazione del conferimento da parte della piattaforma di messa in riserva del medesimo oltre al grave danno derivante al produttore;

- il consequenziale utilizzo di sacchi neri o non trasparenti per il conferimento dei rifiuti in generale, non facilita i controlli tesi a verificare la conformità alle disposizioni disciplinanti la raccolta differenziata dei rifiuti conferiti, comportando altresì gravi anomalie e disfunzioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, con consequenziale declassamento della qualità delle frazioni conferite e conseguente riduzione dei corrispettivi riconosciuti all'Ente da parte dei Consorzi di Filiera oltre che un considerevole aumento dei costi a discapito dell'intera utenza;

- le superiori anomalie incidono negativamente nei complessivi costi di gestione e ciò a discapito dell'intera cittadinanza;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario assumere iniziative finalizzate all'eliminazione dell'utilizzo di sacchi neri o non trasparenti per il deposito dei rifiuti di qualsiasi natura da parte dell'utenza al fine di migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la raccolta differenziata in tutto il territorio comunale;

Ritenuto altresì opportuno e inderogabile intervenire, adottando tutti i necessari provvedimenti al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Vista le Ordinanze P.R.S. n. 2/Rif. del 28 febbraio 2018, n. 3/Rif. del 08 marzo 2018 e n. 4/Rif del 7 giugno 2018;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 107 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000;

Visto li artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U. degli Enti Locali;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

con decorrenza **dal 01/08/2021**, a tutti i cittadini residenti e non, a tutte le utenze, sia commerciali che domestiche:

1. È fatto divieto assoluto di depositare ed esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire alla Ditta incaricata della raccolta differenziata ed alle squadre incaricate della vigilanza la verifica del conferimento differenziato;

2. È fatto divieto assoluto di utilizzo di sacchi e/o sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili per il conferimento della frazione organica CER 200108;

3. È fatto divieto assoluto di introdurre, nel sacco contenente il rifiuto indifferenziato (Secco Non Riciclabile), frazioni di rifiuto per le quali è già attivo il circuito di raccolta differenziata (carta, cartone, plastica, acciaio, alluminio, plastica, vetro, legno, ramaglie, umido);

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dai Regolamenti Comunali e dall'Art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (da € 25,00 a € 500,00), salvo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che per le attività commerciali, artigianali ed imprese di ogni genere l'importo delle sanzioni è raddoppiato.

OBBLIGA

La ditta esecutrice del Servizio di raccolta differenziata a:

- provvedere ad ogni informazione utile all'utenza per il corretto svolgimento dei servizi e il raggiungimento delle percentuali previste di R.D.;
- al fine di evitare comportamenti scorretti da parte delle utenze servite dai servizi di raccolta, di intervenire, segnalando prontamente al Comando della Polizia Locale, le utenze che adottano comportamenti in contrasto con la presente ordinanza;

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Ragalna, unitamente alle Forze dell'Ordine destinatarie della presente, del controllo sul rispetto della presente ordinanza e all'applicazione delle sanzioni previste in essa e nelle leggi in materia attualmente in vigore.

DISPONE

al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio online, sulla homepage del sito istituzionale del Comune; la notifica del presente provvedimento:

1. alla Ditta appaltatrice del servizio di raccolta e conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani, di darne massima diffusione alle utenze;
2. al Comando della Stazione dei Carabinieri di Ragalna competente territorialmente;

3. al Comando della Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Catania;
4. al Comandante della Polizia Locale di Ragalna.

Dalla Residenza Municipale, li 16/07/2021

IL SINDACO
f.to Salvatore Chisari